



Onix Asigurari S.A. Sediul social: Str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 3, Sector 1, C.P. 014134, Bucuresti, Romania  
Capital social subscris si varsat: Ron 50.000.000 (echivalent Eur 11.334.270); CUI: 10509908; Registrul Comertului: J40/7361/2012  
Autorizatie: A.S.F. nr. RA - 031/10.04.2003; Operator de date cu caracter personal nr. 25821; Cod LEI: 213800TOAW5GTMZ1BL19  
Tel: (+40) 212331535; 212331547; Fax:(+40) 213189292; 213224223; www.onix.eu.com; office@onix.eu.com; onixasigurari@pec.it  
Autorizatii L.P.S.: (AUSTRIA) FMA data: 08.11.2012; (BULGARIA) FSC data: 26.10.2012; (FRANTA) ACP data: 16.10.2012;  
(GERMANIA) BaFin - nr. 9318; (ITALIA) IVASS - nr. 40496; (PORTUGALIA) ASF - nr. 4809; (SPANIA) DGSFP - nr. L0883

Inviata mezzo PEC e Raccomandata A/R



Bucarest 30.01.2018

**Spett.le**

**Ivass**

Servizio Tutela del Consumatore  
Divisione Imprese Estere  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma, Italia  
[ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

**E p.c.**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Splaiul Independentei nr. 15  
Sector 5, Bucuresti, Romania

Oggetto: IVASS - **AVVISO del 29 gennaio 2018 - ONIX Asigurari S.A: aggiornamenti sulla situazione dell'impresa.**

Dal sito di Ivass abbiamo rilevato che, con l'avviso indicato in oggetto, l'IVASS **dà atto** del venire meno, a partire dal **17 gennaio 2018**, dell'efficacia del provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari adottato dall'IVASS nel 2013 contro la nostra società. (all. N.1)

Dal suddetto avviso, si rileva, testualmente “ **Con sentenza del 27 aprile 2017 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto giustificato il provvedimento adottato dall'IVASS ma ha chiarito che le misure adottate in caso di urgenza dallo Stato ospitante “sono applicate ... solo nell'attesa di una decisione dello Stato membro di origine”.**

Le suddette informazioni non sono state, ad oggi, confermate dalla sentenza del Consiglio di Stato a seguito dell'udienza tenutasi a Roma il 25 gennaio 2018.

Quanto rilevato dal suddetto avviso, ci legittima a chiederci se, forse, Ivass non sia già in possesso di informazioni riservate relativamente al contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che ancora oggi

non è stata pubblicata, oppure rappresenta, ancora una volta, una illegittima e fantasiosa affermazione da parte di codesta Autorità di vigilanza Ivass, tendente a diffondere notizie non fondate per causare, con espressa volontà, danni di immagine ad Onix.

Ad essere precisi, la Corte Europea con la Sentenza del 27 aprile 2017, sulla specifica questione pregiudiziale posta dal Consiglio di Stato, ha chiaramente risposto che la legislazione italiana posta a base del provvedimento di Ivass contro Onix, Osta al diritto europeo ed ha dato piena ragione alle motivazioni poste a difesa di Onix.

**Solamente il Consiglio di Stato è legittimato pubblicamente ad interpretare ed applicare la Sentenza della Corte Europea sulla questione pregiudiziale posta per definire il contenzioso fra Ivass ed Onix.**

Ivass, pertanto, non può arrogarsi il diritto profetico di interpretare pubblicamente la sentenza della Corte Europea, prima della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, tranne se, non è già in possesso di informazioni ancora non pubblicate a norma di legge, con palese violazione di informazioni coperte dal segreto d'ufficio, con evidente possibile denuncia da parte nostra all'Autorità Giudiziaria competente.

Inoltre, sempre dal suddetto avviso si rileva, testualmente, la seguente affermazione **“L'IVASS - pur non condividendo i risultati delle verifiche dell'ASF”**.

La Sentenza della Corte Europea del 27 aprile 2017, nello stabilire il principio dell'Home Contry Control ed in ossequio al principio del passaporto unico europeo e dei suoi corollari, non ha stabilito che l'Autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante possa esprimere il suo parere sulla decisione finale dell'Autorità dello Stato membro di origine, ma ha stabilito che la decisione finale dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non va messa in discussione, in quanto unica Autorità a decidere sulla valutazione finale di una compagnia di assicurazione.

Malgrado Ivass, come stabilito dalla Sentenza della Corte, non abbia nessun diritto di esprimersi sulla valutazione di un'altra Autorità di vigilanza di uno Stato membro, ci chiediamo, e chiediamo ad Ivass con quali motivazioni si è arrogata il diritto di esprimere un suo parere sulla valutazione di Onix, considerato che non ha partecipato alle operazioni di verifica ?

**Pertanto:**

- **rilevate le errate ed illegittime affermazioni di Ivass nel suddetto avviso**, a nostro giudizio, volutamente tendenziosa per arrecare grave danno di immagine alla Onix nei confronti del mercato assicurativo;
- Considerata la rilevanza pubblica del sito di Ivass e di quanto in esso pubblicato;
- Considerato, che il Consiglio di Stato non ha ancora reso pubblica la sentenza relativa alla udienza pubblica del 25 gennaio 2018.

Con la presente diffidiamo Ivass, a modificare il suddetto avviso, entro la data di oggi, cancellando quanto evidenziato nei due seguenti punti:

- 1- **“Con sentenza del 27 aprile 2017 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto giustificato il provvedimento adottato dall'IVASS ma ha chiarito che le misure adottate in caso di urgenza dallo Stato ospitante “sono applicate ... solo nell'attesa di una decisione dello Stato membro di origine”;**
- 2- **“ L'IVASS - pur non condividendo i risultati delle verifiche dell'ASF”.**

Inoltre, Vi chiediamo di pubblicare il suddetto avviso anche nella sezione del Vs. sito “Comunicati Stampa”, così come è stato pubblicato nel 2013 il Vs. provvedimento di interdizione di Onix e come



vengono usualmente da Voi resi pubblici le notizie riguardanti tutte le altre compagnie di assicurazione di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Vi invitiamo, altresì, a provvedere, con cortese sollecitudine, ad eliminare dall'albo imprese operanti in Italia in libera prestazione di servizi la descrizione di inibizione ad Onix per effetto del Vs. Provvedimnto del 20 dicembre 2013.

Rimane inteso che ci riserviamo ogni azione legale nel caso in cui codesta autorità Ivass non provveda immeditamente ad evadere la presente richiesta.

Distinti saluti.

Delia Arsenie  
Direttore Generale

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



## AVVISO

## ONIX Asigurari S.A.: aggiornamenti sulla situazione dell'impresa

L'IVASS dà atto del venire meno, a partire dal **17 gennaio 2018**, dell'efficacia del provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari adottato dall'IVASS nel 2013 al fine di tutelare in via d'urgenza gli assicurati ed i beneficiari italiani nei confronti della compagnia di assicurazione ONIX, impresa di diritto rumeno operante in Italia in regime di LPS nel ramo 15 cauzioni.

Il provvedimento era stato adottato per una serie articolata di motivi alla cui base vi era l'assenza, secondo i criteri definiti nel quadro normativo europeo vigente, della reputazione idonea a garantire la sana e prudente gestione in capo al soggetto che era, all'epoca, azionista totalitario dell'ONIX (tramite partecipazioni dirette e indirette) nonché Presidente e Direttore generale dell'impresa e che tuttora detiene in essa una partecipazione indiretta di controllo.

Il provvedimento di divieto era stato impugnato dall'ONIX dinanzi al TAR e, successivamente, dinanzi al Consiglio di Stato il quale, pur propendendo per il rigetto del ricorso, aveva disposto la remissione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Con sentenza del 27 aprile 2017 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto giustificato il provvedimento adottato dall'IVASS ma ha chiarito che le misure adottate in caso di urgenza dallo Stato ospitante "sono applicate ... solo nell'attesa di una decisione dello Stato membro di origine".

In data 17 gennaio 2018, l'Autorità di vigilanza rumena (ASF) ha comunicato all'IVASS di aver concluso, con esito positivo, le verifiche sugli azionisti della ONIX.

L'IVASS - pur non condividendo i risultati delle verifiche dell'ASF- in formale ossequio al principio del passaporto unico europeo e dei suoi corollari, prende atto che la decisione della ASF ha influito sulla perdurante efficacia del provvedimento di divieto di nuovi affari assunto dall'Istituto per far fronte ad una situazione d'urgenza.

L'IVASS si riserva comunque ogni azione, anche in sede europea, per addivenire ad un'interpretazione unica e conforme al diritto europeo, a tutela degli assicurati e dei beneficiari italiani.